



**S.p.A. AUTOVIE VENETE**

Concessionaria della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada

Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine

Portogruaro - Pordenone – Conegliano

Villesse – Gorizia e Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia

S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

**OGGETTO:** Fornitura triennale di ricambi per automezzi di proprietà.

**N. Gara 7048207 – CIG 74461472E4**

Annullamento in autotutela della Lettera di Invito n. 169/18, giusta determina contrarre prot. Atti/1170 dd. 05/04/2018, dei relativi allegati e degli atti seguenti.

**Premesso che**

- si era reso necessario provvedere all'affidamento per la fornitura triennale di ricambi per automezzi di proprietà;
- a seguito di emissione dell'Impegno di Spesa n. 1536/18 si intendeva esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in oggetto;
- veniva pubblicato regolare Avviso A00089 – giusto protocollo Atti/1295 dd. 16/04/2018 - per l'individuazione di ulteriori Operatori Economici qualificati da invitare alla procedura in aggiunta a quelli già abilitati o che avessero presentato domanda di iscrizione all'Elenco Fornitori della Stazione Appaltante – Settore Merceologico "Ricambi e Accessori" – 05A. FORN090101;
- veniva formulata regolare Lettera di Invito n. 169/18 da trasmettere

agli Operatori Economici invitati;

- la data della consegna delle offerte era stata fissata per le ore 12.00 del 12.06.2018;

- entro i termini previsti sono pervenute n. 05 offerte alla Stazione Appaltante;

**Considerato che**

- al fine di garantire una regolare manutenzione dei veicoli di proprietà si necessitava di una fornitura di materiali appartenenti a determinate macro categorie e che a tal proposito erano state individuate le marche ad esse correlate;

- Gruppi (macro categorie), Descrizione e Marche richieste erano state correttamente riportate in apposita tabella nell'Avviso 00089, foglio n. 2, punto 2. Descrizione della Fornitura;

- a supporto e conferma dell'importanza della tabella sopra richiamata era stata posta l'indicazione che i ricambi forniti dovevano essere solamente delle marche indicate in tabella per ciascun gruppo;

- in esito a verifiche interne, emergeva una irregolarità nella procedura, in particolare, non risultava essere stata riprodotta nella lex specialis la tabella già riportata nell'Avviso con la quale la Stazione Appaltante andava ad identificare i Gruppi, la Descrizione e le Marche richieste;

- tali rilievi incidono sulla formulazione corretta delle offerte;

- tali fattispecie apparivano di portata tale da rendere necessaria ed opportuna la rinnovazione della procedura di gara;

visto

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti e delle

concessioni” e s.m.i.;

- l'art. 21-nonies, c. 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale dispone che il *“provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies ... OMISSIS ... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*

#### Ritenuto

- necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto;
- opportuno informare direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento tutti gli Operatori Economici invitati;
- la propria competenza in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Per le motivazioni tutte esposte in premessa,

#### DETERMINA


- 1) di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 - nonies della legge 241/1990 e s.m.i., la procedura di gara d'appalto relativa alla fornitura triennale di ricambi per automezzi di proprietà. Importo a base d'asta Euro 120.000,00 (centoventimila/00) – al netto dell'I.V.A. – N. Gara 7048207 – CIG 74461472E4 – Impegno di Spesa. n. 1536/18;
- 2) di informare direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento tutti gli Operatori Economici invitati;

3) di non procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, ex art. 21 – nonies Legge n. 241/90 e s.m.i., in quanto il suddetto annullamento interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, in cui si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.

Trieste, 25 LUG. 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dot. Aldo Berti



APP/AC/SS/rc